



Disegno

Legge federale sull'imposta preventiva

(LIP)

(Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 aprile 2021¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 8 capoverso 2, 22 capoverso 2 e 24 capoverso 5, «L'ordinanza d'esecuzione» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Il Consiglio federale».

² Negli articoli 21 capoverso 3 e 25 capoverso 2, «l'ordinanza d'esecuzione» è sostituita con «il Consiglio federale».

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

⁴ Negli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 19 capoversi 1 e 2 nonché 33 capoverso 1 «assicuratore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impresa di assicurazione».

¹ FF 2021 976

² RS 642.21

Art. 4

A. Oggetto
dell'imposta
I. Redditi di
capitali mobili
1. Norma

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto:

- a. gli interessi e tutti gli altri redditi da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera (averi di clienti) detenuti presso:
 1. banche e casse di risparmio svizzere secondo l'articolo 1 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche,
 2. imprese di assicurazione svizzere secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LSA o sono assoggettate a una sorveglianza cantonale;
- b. le parti di utile e tutti gli altri redditi da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;
- c. gli interessi, le parti di utile e tutti gli altri redditi da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d. i redditi da pagamenti sostitutivi per i redditi di capitali di cui alle lettere a–c.

² Il trasferimento all'estero della sede è fiscalmente equiparato alla liquidazione.

³ Le disposizioni della presente legge riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol sono parimenti applicabili alle persone che li gestiscono, custodiscono o rappresentano.

⁴ Le disposizioni della presente legge riguardanti le società di capitali e le società cooperative sono parimenti applicabili alle società in accomandita e alle società di investimento a capitale fisso di cui all'articolo 110 LICol.

³ RS 952.0
⁴ RS 961.01
⁵ RS 951.31

Art. 5

2. Eccezioni
a. Riserve e utili
di società di
capitali e società
cooperative

Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- a. le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta (LIFD), che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata;
- b. le prestazioni volontarie di una società di capitali o di una società cooperativa, sempre che costituiscano oneri giustificati dall'uso commerciale in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD.

Art. 5a

b. Riserve
da apporti
di capitale

¹ Il rimborso di riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale, se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). È fatto salvo il capoverso 2.

² In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, le società di capitali e le società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponible per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto separato per le riserve da apporti di capitale.

³ Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD⁷ o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;

⁶ RS 642.11

⁷ RS 642.11

- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione transfrontaliera, di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b o 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. rimborsate a persone giuridiche domiciliate in Svizzera o all'estero che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società di capitali o società cooperativa che effettua il versamento;
- d. in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.

⁴ La società di capitali o società cooperativa deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

⁵ I capoversi 2–4 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Art. 5b

c. Interessi

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva gli interessi:

- a. degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- b. dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per i casi di sopravvivenza o di morte aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità o la previdenza sociale.

² Il Consiglio federale può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un creditore o una persona avente diritto di disporre possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio o presso la stessa impresa di assicurazione; l'AFC può ordinare nel caso singolo un tale cumulo, se vi è abuso manifesto.

Art. 5c

d. Investimenti
collettivi
di capitale

Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICoI⁸, non sono soggetti all'imposta preventiva, sempre che siano allibrati separatamente:

- a. i profitti di capitale;
- b. i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto;
- c. i rimborsi dei versamenti di capitale fatti dagli investitori.

Art. 7 cpv. 3

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni pagamento di averi nel senso dell'articolo 5b capoverso 1 lettera b, qualunque sia il motivo del pagamento.

Art. 9 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 10

B. Obbligazione
fiscale

¹ L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

I. Contribuente

² Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol⁹, sono soggetti fiscali la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

³ Nel caso di pagamenti sostitutivi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d il soggetto fiscale è la persona che effettua il pagamento, la girata, l'accreditamento, il computo o il rimborso dei redditi imponibili.

Art. 11 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi maturati su quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol¹⁰ qualora venga presentata una dichiarazione bancaria.

Art. 12 cpv. 1

¹ Per i redditi di capitali di cui all'articolo 4 capoverso 1 e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. In caso di trasferimento all'estero della sede (art. 4 cpv. 2), la scadenza della prestazione imponibile coincide con il momento della decisione.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6;

⁹ RS 951.31

¹⁰ RS 951.31

Art. 14 cpv. 1

¹ La prestazione imponibile va ridotta dell'importo di imposta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento, del computo o del rimborso. Ogni accordo contrario a tale obbligo è nullo.

Art. 15 cpv. 1 e 1bis

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- a. per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali o società cooperativa, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol¹¹ che sono stati sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b. per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali, una società cooperativa o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol che trasferiscono la sede all'estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica o dell'investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol.

^{1bis} La banca depositaria di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risponde solidalmente per l'imposta sui redditi che riversa, se:

- a. la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili della società in accomandita ha il domicilio all'estero; o
- b. i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali o società cooperative cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero.

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c

¹ L'imposta preventiva scade:

- a. sugli interessi degli averi di clienti: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- c. sugli altri redditi di capitali di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a, sulle vincite a giochi in denaro, giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

¹¹ RS 951.31

Art. 20a cpv. 1

¹ Per le vincite in natura ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, l'organizzatore è tenuto a soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.

Art. 21 cpv. 1 lett. b

¹ L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22–28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:

- b. per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.

Art. 26

3. Investimenti
collettivi
di capitale

Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol¹² possono far valere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a loro carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

4. Portatori
domiciliati
all'estero
di quote
di investimenti
collettivi
di capitale
svizzeri

I portatori domiciliati all'estero di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol¹³ hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

Art. 28 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² I beneficiari di esenzioni fiscali secondo la legge del 22 giugno 2007¹⁴ sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi di clienti nonché sul reddito fruttato da questi valori.

Art. 56

e. Ricorso
al Tribunale
federale

¹ La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.

¹² RS 951.31

¹³ RS 951.31

¹⁴ RS 192.12

² L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva e l'AFC sono legittimati a ricorrere.

Art. 61

A. Infrazioni
I. Sottrazione

¹ È punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

- a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;
- b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o presenta una notifica falsa;
- c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva o un altro profitto fiscale illecito.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e frase conclusiva nonché cpv. 1^{bis}

¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente l'applicazione legale dell'imposta preventiva:

- c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in una dichiarazione bancaria, in un'istanza di rimborso o di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

Frase conclusiva abrogata

^{1bis} Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 63

III. Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta

È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si ripropone di omettere il trasferimento dell'imposta preventiva.

Art. 64

IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;

- b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d'esecuzione per gli atti di cui all'articolo 20 capoverso 3;
- d. non rispetta il termine di cui all'articolo 20a capoverso 2.

Art. 69

Abrogato

Art. 70e

VII. Disposizio-
ne transitoria
della modifica
del ...

Ai redditi maturati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è applicabile il diritto anteriore.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973¹⁵ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6, b^{bis} e b^{ter}

¹ La Confederazione riscuote tasse di bollo su:

- b. la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri ed esteri:
 - 1. *Abrogato*
 - 6. *Abrogato*
- b^{bis}. la negoziazione delle obbligazioni estere;
- b^{ter}. la negoziazione di documenti che giusta la presente legge sono equiparati ai titoli designati alle lettere b e b^{bis};

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1, a^{bis}, b e c

² Sono documenti imponibili:

- a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:
 - 1. *Abrogato*
- a^{bis}. le obbligazioni emesse da una persona domiciliata all'estero;
- b. i titoli emessi da una persona domiciliata all'estero, che nella loro funzione economica corrispondono a quelli di cui alle lettere a e a^{bis};
- c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a, a^{bis} e b.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, f e g

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a. l'emissione di azioni e quote sociali svizzere di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione svizzeri di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento svizzeri nonché quote svizzere di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol¹⁶;

¹⁵ RS **641.10**

¹⁶ RS **951.31**

- f. l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri nonché di diritti di partecipazione a società straniera, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
- g. il commercio di titoli del mercato monetario esteri;

Art. 45

¹ È punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e frase conclusiva nonché 1^{bis}

¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:

Frase conclusiva abrogata

^{1bis} Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;
- b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo.

2. Legge del 19 giugno 2015¹⁷ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 77 cpv. 1 lett. e

¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:

- e. Amministrazione federale delle contribuzioni.

¹⁷ RS 958.1

